



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2012 (21.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0076 (NLE)**

**16127/12
COR 1**

**SOC 922
NT 30**

ERRATA CORRIGE DELLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte I)/Consiglio "Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori"

n. doc. prec.: 13988/12 SOC 763 NT 27
n. prop. Comm.: 8556/12 SOC 263 NT 8 - COM(2012) 152 final

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo che
crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in merito
alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
= Adozione

A pagina 7 del documento 16127/12 INIT, il secondo comma del punto 1 va letto come segue:

Tenendo presenti l'articolo 39, paragrafo 2 del protocollo addizionale, che costituisce la base giuridica per l'adozione della decisione, e il regolamento (UE) n. 1231/10, ai sensi dei quali il cumulo dei periodi è possibile soltanto se effettuato dagli Stati membri, ma non per i periodi maturati in Turchia, la Bulgaria dichiara che, nel determinare il diritto dei lavoratori di nazionalità turca ad alcuni tipi delle suddette pensioni e rendite, essa terrà conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati esclusivamente sotto la legislazione di uno Stato membro e non terrà conto dei periodi di assicurazione maturati in Turchia.